



A D E M P I M E N T I PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI/LLE DOTTORANDI/E DI RICERCA

NORMATIVA APPLICATA:

- [Artr. 5 comma 6 lettera f\) e 10 comma 6 del vigente Regolamento Dottorati di Ricerca](#)

PERIODO DI RICERCA E DI FORMAZIONE ALL'ESTERO

- minimo 15 giorni consecutivi per beneficiare della maggiorazione del 50% del valore lordo annuale della borsa di studio;
- massimo periodo di 12 mesi nel triennio del Dottorato di Ricerca per beneficiare della maggiorazione del 50% del valore lordo annuale della borsa di studio;
- massimo periodo di 18 mesi nel triennio del Dottorato di Ricerca per i dottorandi in regime di co-tutela di tesi (doppio titolo) con università estere per beneficiare della maggiorazione del 50% del valore lordo annuale della borsa di studio;
- Il calcolo del periodo massimo di 12 o 18 mesi **si raggiunge sommando ogni singolo giorno di ricerca e studio all'estero (es. per partecipazione a conferenza, seminario, ecc.)**. Dunque, ciascun periodo in mobilità internazionale deve autorizzato dal Collegio dei Docenti e andrà a sommarsi ad altri giorni di mobilità internazionale che eventualmente saranno usufruiti nel triennio, fino al massimo permesso;
- Coloro iscritti/e senza beneficio di borsa di studio potranno beneficiare del solo importo di maggiorazione pari al 10% del valore lordo annuale della borsa di studio a titolo di rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione di ricevute/scontrini gestiti direttamente con il Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di Ricerca. Il valore lordo annuo di una borsa di studio è pari a € 16.243,30;
- Il/la studente di Dottorato potrà svolgere attività in mobilità internazionale, autorizzato/a dal Collegio dei Docenti, anche per periodi superiori ai 12 mesi massimi previsti o ai 18 mesi massimi previsti in caso di co-tutela di tesi (doppio titolo) ma in questo caso senza beneficio di maggiorazioni (né della quota del 10%, né della quota del 50%);
- Coloro che hanno rinunciato al beneficio della borsa di studio e proseguono gli studi con la rinuncia della borsa di studio perdono il diritto a usufruire delle maggiorazioni di legge, sia per la quota del 10% di rimborso spese, sia della quota del 50% (art. 10 comma 14 Regolamento Dottorati);
- Coloro che sono iscritti/e con contratto in Apprendistato di Alta Formazione e per i posti con mantenimento di trattamento stipendiale non usufruiscono delle maggiorazioni di legge, sia per la quota del 10% di rimborso spese, sia della quota del 50% ma devono in ogni caso compilare la richiesta di mobilità internazionale (modulo per senza borsa) ed essere autorizzati/e dal Collegio dei Docenti;
- Le maggiorazioni di legge sia per la quota del 10% di rimborso spese, sia della quota del 50% sono cumulabili, sia per coloro che beneficiano di borsa di studio, sia per coloro che non beneficiano di borsa di studio.

ATTENZIONE: l'obbligo di trasmettere all'U.O.C. Dottorati e al Collegio dei Docenti il modulo di autorizzazione di Ateneo si applica sia per i/le dottorandi/e con borsa di studio, sia per i Dottorandi senza borsa di studio anche in caso di mobilità internazionale svolta per un solo giorno (es. partecipazione a conferenza, seminario, ecc.).

COSA FARE PRIMA DI PARTIRE



I/le dottorandi/e che intendono effettuare periodi in mobilità internazionale, prima della partenza trasmettono alla PEC di Ateneo ammcentr@cert.unibs.it l'apposito modulo di autorizzazione, compilato e sottoscritto dal dottorando / dalla dottoranda. La UOC Dottorati lo trasmetterà al Collegio dei Docenti del corso.

E' consigliabile, ma non obbligatorio, che l'ente ospitante rilasci al/alla dottorando/dottoranda o al/alla docente Supervisore del corso di Dottorato di Ricerca una lettera di accettazione allo svolgimento della ricerca / studio presso l'istituzione.

* Per i dottorandi/e titolari di borsa di studio è prevista una maggiorazione forfettaria della borsa pari al 50%, calcolata sul valore lordo annuo della borsa di studio (la borsa di studio annua è pari a € 16.243,30).

* Per i dottorandi/e senza beneficio di borsa di studio la maggiorazione del 50% è anch'essa calcolata sul valore lordo della borsa di studio (la borsa di studio annua è pari a € 16.243,30). L'importo è però corrisposto quale rimborso spese, dietro presentazione di ricevute/scontrini gestiti direttamente con il Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di Ricerca. La procedura amministrativa per richiedere il rimborso spese, aggiuntiva al modulo di autorizzazione di Ateneo, è quella prevista dai vigenti Regolamenti di Ateneo. Le procedure per richiedere tali fondi sono fornite dal Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di Ricerca.

Il Collegio dei Docenti deve autorizzare anche periodi inferiori ai 15 giorni consecutivi di mobilità internazionale. In questo caso i/le dottorandi/le, sia con borsa di studio sia senza borsa di studio, non beneficeranno della maggiorazione del 50% ma potranno in ogni caso effettuare l'attività all'estero e usufruiranno del solo rimborso delle spese pari alla quota del 10% del valore lordo annuo di una borsa di studio dunque sull'importo lordo annuo pari a € 16.243,30. Lo/la studente presenterà le ricevute/scontrini direttamente al Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di Ricerca.

COSA FARE DURANTE LA PERMANENZA ALL'ESTERO

RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESENZA DA PARTE DELL'ENTE OSPITANTE

Dottorandi/e con beneficio di borsa di studio

- Per ottenere la maggiorazione del 50%, durante il periodo di permanenza all'estero il dottorando / la dottoranda si preoccuperà di richiedere all'ente ospitante un attestato mensile (o periodico) della propria presenza presso l'ente, rilasciato su carta intestata e firmato da un referente dell'ente (sia esso accademico o amministrativo), nel quale si dichiara dalla data X (gg/mm/aa) alla data Y (gg/mm/aa) che egli/ella abbia effettivamente svolto il periodo di ricerca. Per ricevere la maggiorazione mensile o periodica il/la dottorando/a invierà gli attestati così rilasciati dal referente dell'ente ospitante all'indirizzo e-mail dottorati@unibs.it, preferibilmente entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello maturato;
- La presentazione di ricevute/scontrini originali delle spese vive (rimborso viaggi, pasti, costi di iscrizione a conferenze o corsi, ecc.) sostenute all'estero per il rimborso della maggiorazione del 10% dovrà essere trasmessa dal dottorando / dalla dottoranda direttamente al Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di Ricerca;
- Nel caso in cui il dottorando / la dottoranda non intenda beneficiare della maggiorazione durante il soggiorno all'estero può richiedere i fondi al suo rientro in Italia trasmettendo l'attestato originale, cumulativo del periodo di formazione all'estero, alla U.O.C. Dottorati, entro i primi 15 giorni dal rientro in Italia;



- Il dottorando / la dottoranda ha sempre facoltà di rinunciare in toto al beneficio della maggiorazione, sia per la quota del 50%, sia per la quota del 10%, proseguendo l'attività all'estero, compilando l'apposito modulo di rinuncia al beneficio della maggiorazione, disponibile sul sito di Ateneo e trasmetterlo, firmato e in pdf alla U.O.C. Dottorati tramite indirizzo PEC di Ateneo ammcentr@cert.unibs.it, prima della partenza. Gli attestati originali (anche uno cumulativo) che confermano l'effettivo svolgimento dell'attività in mobilità internazionale dovranno essere in ogni caso trasmessi alla U.O.C. Dottorati, entro i primi 15 giorni dal rientro in Italia.

Dottorandi/e SENZA beneficio di borsa di studio

- La presentazione di ricevute/scontrini originali delle spese vive (rimborso viaggi, pasti, costi di iscrizione a conferenze o corsi, ecc.) sostenute all'estero per il rimborso della maggiorazione del 10% dovrà essere trasmessa dal dottorando / dalla dottoranda direttamente al Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di Ricerca;

- Durante il periodo di permanenza all'estero il dottorando / la dottoranda si preoccuperà comunque di richiedere all'ente ospitante un attestato mensile (o periodico) della propria presenza presso l'ente, rilasciato su carta intestata e firmato da un referente dell'ente (sia esso accademico o amministrativo), nel quale si dichiara dalla data X (gg/mm/aa) alla data Y (gg/mm/aa) che egli/ella abbia effettivamente svolto il periodo di ricerca e lo trasmetterà alla U.O.C. Dottorati, entro i primi 15 giorni dal rientro in Italia;

- Il dottorando / la dottoranda ha sempre facoltà di rinunciare in toto al beneficio della maggiorazione sia del 50% sia del 10% del valore lordo annuo della borsa di studio, proseguendo l'attività all'estero, compilando l'apposito modulo di rinuncia al beneficio della maggiorazione, disponibile sul sito di Ateneo e trasmetterlo, firmato e in pdf alla U.O.C. Dottorati tramite indirizzo PEC di Ateneo ammcentr@cert.unibs.it, prima della partenza. Gli attestati originali (anche uno cumulativo) che confermano l'effettivo svolgimento dell'attività in mobilità internazionale dovranno essere in ogni caso trasmessi alla U.O.C. Dottorati, entro i primi 15 giorni dal rientro in Italia.

ATTENZIONE !

PROCEDURA CHE SI APPLICA SIA TUTTI/E I/LE DOTTORANDI/E:

Ogni interruzione/modifica del periodo di mobilità internazionale deve essere segnalata scrivendo alla UOC Dottorati dottorati@unibs.it in copia al/la docente Supervisore e il/la Coordinatore/trice del Corso di Dottorato di Ricerca, indicando le modifiche temporali avvenute/previste. Ad esempio: gli spostamenti dalla sede estera verso l'Italia e il successivo rientro presso la sede ospitante all'estero; interruzione per sopraggiunta impossibilità di svolgimento del periodo di mobilità internazionale; accorciamenti o proroghe del periodo in mobilità internazionale precedentemente autorizzato, ecc.

IN CASO DI DUBBI SCRIVETE ALLA U.O.C. Dottorati: dottorati@unibs.it
